



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 51/19 DEL 14.10.2020

---

**Oggetto:** Disegno di legge concernente “Area di contrattazione della protezione civile. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)”.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con delega in materia di protezione civile, ricorda che con il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 è stato approvato il “Codice della protezione civile”, che riordina e integra le disposizioni normative afferenti al Servizio nazionale della protezione civile (SNPC), definito come sistema di pubblica utilità costituito dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall'attività dell'uomo. Prosegue l'Assessore precisando che la Regione, nell'esercizio delle proprie potestà legislative ed amministrative, disciplina l'organizzazione del Sistema regionale di protezione civile assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile, ovvero previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze.

In tale contesto, con riferimento alla situazione regionale e nel limite delle competenze di tipo concorrente in materia di protezione civile, nelle more dell'approvazione di un provvedimento organico di riordino della normativa regionale in materia di protezione civile, il Consiglio regionale ha recentemente approvato due leggi regionali in coerenza con le innovazioni introdotte dal Codice:

- la legge regionale 23 aprile 2018, n. 13, che ha sostituito l'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 17 gennaio 1989 al fine di disciplinare la pianificazione regionale di protezione civile;
- la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", che è intervenuta in modo più incisivo sulla già citata L.R. n. 3/1989 definendo le emergenze di rilievo regionale, il potere di ordinanza e il coordinamento degli interventi, istituendo il Fondo per le spese urgenti di protezione civile, definendo funzioni e competenze della Direzione generale della Protezione Civile.

L'Assessore evidenzia che, in riferimento al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, deliberato



per 6 mesi dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.1.2020 e successivamente prorogato nella seduta del 29.7.2020 fino al 15 ottobre 2020 e, nella seduta del 7.10.2020, prorogato fino al 31 gennaio 2021. A livello regionale, l'approvazione della succitata L.R. n. 9/2020 ha consentito di attivare, con la deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.3.2020 lo stato di emergenza regionale per garantire un più efficace supporto del Sistema regionale di protezione civile alla Sanità, nel contrasto alla diffusione della malattia infettiva Covid-19, la cui efficacia è stata prorogata con la Delib.G.R. n. 45/3 del 8.9.2020 sino al 15 ottobre 2020 e con la Delib.G.R. n. 50/34 del 8 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021.

L'Assessore riferisce che, per effetto dei provvedimenti sopraindicati e dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 23.3.2020, la Direzione generale della Protezione Civile e le sue articolazioni territoriali sono state costantemente impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario, supportando non solo la Sanità, ma anche i Tribunali, l'Autorità portuale e le società di gestione degli aeroporti per il monitoraggio della temperatura, le Università per i test e i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione e ai corsi di laurea, le scuole di ogni ordine e grado per la fase di riapertura, gli enti locali per l'assistenza ai positivi e quarantenati, nonché per le consultazioni referendarie ed elettorali.

Oltre a ciò, dal mese di febbraio a oggi, si sono sovrapposte altre emergenze ascrivibili alle funzioni ordinariamente svolte dalla Direzione generale della Protezione Civile, tra cui la campagna antincendi boschivi e le attività connesse al rischio idrogeologico e idraulico, come testimoniano gli eventi del mese di settembre 2020 per i quali il Centro funzionale decentrato e la Sala operativa regionale erano impegnati a pieno regime in modalità H24 dal 10 al 12 e dal 24 al 28 settembre.

Interviene sull'argomento l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione informando la Giunta che è in fase conclusiva la procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale destinate alla Direzione generale della Protezione Civile, attivata per effetto di quanto disposto dall'art. 5 della sopracitata L.R. n. 9/2020 al fine di rafforzare la stessa Direzione e garantire le indispensabili attività di salvaguardia della pubblica incolumità e supporto agli enti locali.

L'Assessore del Personale al riguardo ritiene opportuno che, ad integrazione di quanto previsto dal vigente contratto collettivo regionale di lavoro, per il personale della Direzione generale della Protezione Civile occorra stabilire una specifica articolazione dell'orario di lavoro e una flessibilità compatibile con le esigenze organizzative della stessa Direzione al fine di migliorare lo svolgimento



delle attività di previsione, prevenzione dei rischi, gestione delle emergenze e rientro alle normali condizioni di vita e di lavoro, previste dal già citato Codice della protezione civile. L'art. 6 dello stesso Codice attribuisce infatti alla Regione la responsabilità della disciplina delle procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi calamitosi. Tale responsabilità è evidentemente connessa anche alla definizione di contratti specifici per il personale della protezione civile.

Prosegue l'Assessore del Personale precisando che mediante l'approvazione di un comparto di contrattazione separato sarà inoltre possibile completare il trasferimento del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, disposto dall'art. 11, comma 6, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, istitutiva della Direzione generale della Protezione Civile, trasferimento sospeso a seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 43/24 del 27.10.2011 che disponeva l'assegnazione temporanea, su base volontaria, di 18 dipendenti inquadrati nel CFVA con conservazione delle qualifiche di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza. La trasformazione dell'assegnazione temporanea in definitiva è diventata particolarmente urgente a seguito della sospensione delle qualifiche disposta dal Rappresentante del Governo in Sardegna per il personale non in servizio al CFVA, che potrebbe determinare l'interruzione dell'attività H24 della Sala operativa SORI, qualora il personale assegnato alla stessa Sala, chiedesse di rientrare presso la struttura di appartenenza.

L'Assessore del Personale illustra il disegno di legge che prevede la costituzione di un'autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto per il personale della Direzione generale della Protezione Civile, e rinvia alla relazione che accompagna il disegno di legge per i relativi approfondimenti, precisando che è al contempo necessario fornire ulteriori indirizzi affinché siano previste discipline specifiche nei contratti dei dipendenti di altre direzioni generali o degli enti del sistema Regione, per le figure professionali che concorrono allo svolgimento delle attività di protezione civile.

Interviene nuovamente l'Assessore della Difesa dell'Ambiente per richiamare l'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", il quale ha attribuito alle regioni le funzioni in materia di protezione civile. L'Art. 108 è stato recentemente abrogato dall'art. 48, comma 1, lett. c), del citato D.Lgs. n. 1/2018, che individua



all'art. 11 le funzioni delle regioni e la disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

Prosegue lo stesso Assessore ricordando che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, del 14 dicembre 2000 e del 19 dicembre 2000 sono stati individuati i beni e le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di protezione civile di cui al succitato art. 108, mentre, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2003, sono stati trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile alla Regione Sardegna e agli enti locali della medesima Regione. In particolare tale decreto quantifica in euro 92.342,49 annue le risorse finanziarie da attribuire alla Regione per le n. 3 unità di personale da trasferire.

L'Assessore richiama l'attenzione sul fatto che, avendo il Dipartimento della Protezione Civile rilevato l'impossibilità di procedere all'individuazione di personale da trasferire in mobilità coattiva alla Regione Sardegna, il Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione dell'art. 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito di assegnare alla Protezione Civile della Regione Sardegna le corrispondenti risorse sostitutive, confermate in euro 92.342,49 annue, corrisposte con cadenza trimestrale per quote di uguale importo.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente evidenzia, inoltre, che la legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36, nell'istituire gli Uffici territoriali di protezione civile quali strutture periferiche della Direzione generale della Protezione Civile operanti in ambito sovracomunale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), trasferisce di fatto alla Regione le funzioni che il D.Lgs. n. 112/1998 attribuiva alle province. La stessa L.R. n. 36/2013, modificata dalla legge regionale 18 giugno 2018, n. 21, dispone il trasferimento del personale, mediante cessione del contratto, dei mezzi e delle strutture delle province connessi alle funzioni trasferite secondo i criteri e le modalità stabilite dall'articolo 70 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.

L'Assessore del Personale evidenzia che, a fronte del sensibile incremento delle funzioni e della dotazione organica della Direzione generale della Protezione Civile, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 70/28 del 29 dicembre 2016 e n. 23/13 del 19 maggio 2017, per un totale di n. 40 unità di personale di cui n. 16 provenienti dalle Province e n. 24 in assegnazione temporanea da Forestas giusta Intesa del 3.12.2018, non è corrisposto un pari incremento di risorse per il fondo



per la retribuzione di posizione. Peraltro l'art. 10, comma 10, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, che prevedeva un incremento di risorse pari a euro 200.000 a seguito del trasferimento del personale delle autonomie locali nell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 70 delle citate leggi regionali n. 2/2016 e n. 21/2018, risulta tuttora inapplicato per effetto dell'impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Considerato il predetto incremento di funzioni e personale, nelle more dell'approvazione di un'autonoma e separata area di contrattazione per il personale della Direzione generale della Protezione Civile, l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione propone pertanto di destinare alla medesima Direzione le suddette risorse assegnate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2003, per la costituzione di un fondo per la retribuzione di posizione finalizzato allo svolgimento di attività di natura temporanea, anche di tipo eccezionale, e per la realizzazione di obiettivi non rientranti nello standard ordinario di lavoro svolto negli uffici, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 20 luglio 2009.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione Civile sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di approvare il disegno di legge concernente "Area di contrattazione della protezione civile. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)";
- di approvare che, nelle more dell'approvazione di un contratto di comparto, le risorse per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile ex art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e art. 11 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, assegnate alla Regione Sardegna dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2003 e quantificate in euro 92.342,49 annue, sono destinate alla Direzione generale della Protezione Civile per la costituzione di un fondo integrativo per la retribuzione di posizione nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 20 luglio 2009;
- di dare mandato alla Direzione generale del Personale e Riforma della Regione di attuare le



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 51/19  
DEL 14.10.2020

disposizioni di cui al punto precedente con decorrenza 1° gennaio 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda